

COMUNE DI MELLE
Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER L'UTILIZZO
DI MINI AREA DI SOSTA**

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 013 DEL 31/07/2017

INDICE

ARTICOLO 1 – Ubicazione dell'area

ARTICOLO 2 – Riferimenti normativi

ARTICOLO 3 – Accesso nell'area

ARTICOLO 4 – Modalità di accesso all'area

ARTICOLO 5 – Obblighi e divieti

ARTICOLO 6 – Smaltimento igienico sanitario

ARTICOLO 7 – Responsabilità

ARTICOLO 8 – Sanzioni

ARTICOLO 1 - Ubicazione dell'area

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione della mini area di sosta, di seguito denominata "area ", sita presso gli impianti sportivi.
2. Lo spazio è dotato di illuminazione, colonnine per l'allaccio dell'elettricità, acqua potabile e pozzetti di carico e scarico.
3. L'area è costituita da massimo 30 piazzole.

ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi

1. L'area è disciplinata dalla seguente normativa:
 - Legge Regionale 54/79 e s.m.i.;
 - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni "Codice della Strada";
 - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni "Regolamento di attuazione del Codice della Strada";
2. La modifica o l'abrogazione dei riferimenti normativi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento del presente regolamento ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

ARTICOLO 3 - Accesso nell'area

1. La sosta all'interno dell'area è consentita solo alle autocaravan definite dall'articolo 54 comma 1 lettera m) del Decreto Legislativo 285/1992: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente" e non sono ammesse roulotte, tende e simili. Le autocaravan devono quindi poggiare sul suolo solo con le ruote, fronte marca e senza l'estensione dei tendalini.
2. L'accesso all'area è comunque garantita anche a coloro che vogliono effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue ed il carico dell'acqua, purché con mezzi del tipo di quello sopra indicati.
3. L'accesso all'area potrà essere interdetto con ordinanza comunale mediante l'apposizione di necessaria segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada, qualora sia necessario eseguire lavori di pulizia, manutenzione o altro.

ARTICOLO 4 - Modalità di accesso all'area

1. L'area è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di trenta mezzi contemporaneamente.
2. Coloro che accedono all'area e vi sostano, sono tenuti alla registrazione ed al pagamento delle eventuali tariffe, direttamente al personale incaricato dal gestore.
3. Il tagliando che comprova la registrazione deve essere esposto in modo visibile sul parabrezza del camper.
4. L'area è aperta stagionalmente con orario di ingresso compreso tra le ore 8:00 e le ore 22:00. Il Comune può autorizzare riduzioni di orario e di apertura per giustificati motivi.

ARTICOLO 5 - Obblighi e divieti

1. La fruizione dell'area è soggetta alle seguenti limitazioni:
 - a. la sosta delle autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore a quarantotto ore dal momento dell'insediamento.
 - b. è vietato sostare e occupare la zona centrale dell'area, di carico e scarico delle acque o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli e persone. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso dell'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita. Il gestore dell'area è autorizzato ad intervenire per lo spostamento e/o rimozione dei mezzi

parcheggiati in modo irregolare o inadeguato, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati. Le spese di rimozione saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di lasciare l'area di sosta;

- c. è assolutamente vietato all'interno dell'area l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale; il gioco con palloni od oggetti da lancio; il lavaggio e lo stendimento di panni fuori dalle vetture; il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan; la sosta prolungata delle vetture con il motore acceso, l'utilizzo di fuochi, gruppi elettrogeni, barbecue o simili all'interno dell'area. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno sarà tenuto alla rifusione delle spese conseguenti;
- d. gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. E' fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni;
- e. sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e privata dalle ore 23:00 alle ore 7:00;
- f. lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale sui rifiuti solidi urbani;
- g. è permesso applicare all'apposita presa della luce presente all'interno dell'area, cavi idonei alla carica delle batterie degli autocaravan purché i suddetti cavi non ostacolino la circolazione di persone e mezzi né minacciare l'incolumità o la sicurezza di terzi;
- h. è permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico - sanitari ed alimentari.

ARTICOLO 6 - Smaltimento igienico sanitario

1. L'impianto di smaltimento igienico - sanitario di cui all'articolo 378 del D.P.R. 495/1992 costituisce pertinenza dell'area. Subito dopo l'uso, i conducenti delle autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico - sanitario.
2. E' vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido. Ai sensi dell'articolo 185, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei reflui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.
3. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.

ARTICOLO 7 - Responsabilità

1. L'area non è custodita. Il gestore è pertanto esonerato da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone che vi si verificassero all'interno.

ARTICOLO 8 - Sanzioni

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi e i regolamenti disciplinanti la materia.
2. Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 a Euro 300.00, oltre all'allontanamento dall'area di sosta.
3. L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza del Comune tramite il Corpo di Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine.
4. L'irrogazione delle relative sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.